

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 2 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (n. 228)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro") sono state "comunitarizzate", ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

ricordato che la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 ripropone integralmente il contenuto dell'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento. L'adozione della decisione quadro si era resa necessaria, in considerazione dei ritardi registrati nella ratifica e del clima di diffusa preoccupazione determinatosi in conseguenza dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001, al fine di assicurare una celere entrata in vigore delle disposizioni relative alle squadre investigative, a partire dal 1° gennaio 2003. In base all'articolo 5 della decisione quadro, questa cessa di avere effetto a partire dall'entrata in vigore in tutti gli Stati membri della Convenzione di Bruxelles;

rilevato che la decisione quadro prevede che, al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune

Al Presidente
della 2^a Commissioni permanente
S E D E

che definisce le modalità della squadra investigativa comune. Il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto della lotta contro il terrorismo internazionale, del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e dei cosiddetti «*cross-border crimes*». Le squadre investigative comuni sono considerate anche dall'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, presentata il 28 aprile 2015 (COM(2015) 185), quale strumento efficace a cui occorre fare un ricorso più frequente e regolare in relazione alle minacce contro la sicurezza;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), per il recepimento della decisione quadro 2002/465/GAI. Analoghi *iter* di recepimento erano stati avviati nel corso delle XV e XVI Legislature, con rispettivi disegni di legge la cui approvazione, tuttavia, non giunse a conclusione per la fine delle Legislature;

rilevato che lo schema di decreto legislativo si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua l'ambito applicativo e l'obiettivo del provvedimento. Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune presentata dall'autorità giudiziaria italiana e la procedura che segue ad un'analogha richiesta proveniente da Stato estero. L'articolo 4 delinea il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa (componenti, direttore, finalità, termine) e il piano di azione operativo, recante le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione. L'articolo 5 dispone in ordine alla qualifica e alla responsabilità penale dei membri distaccati (membri della squadra appartenenti a Stati diversi da quello nel cui territorio essa interviene). L'articolo 6 disciplina il regime di utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine. In particolare, riguardo al regime degli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa, il comma 3 dell'articolo 6 precisa che essi hanno la stessa efficacia e utilizzabilità dei corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri della squadra investigativa. L'articolo 8 prevede le modalità di copertura dell'onere di 310 mila euro a decorrere dal 2015, secondo quanto già previsto dalla legge di delegazione (articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

rilevata la corrispondenza delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2002/465/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'atto costitutivo delle squadre investigative comuni sia inserito come parte integrante nel fascicolo del dibattimento;

valuti, inoltre, la Commissione di merito la necessità di inserire riferimenti circa l'efficacia degli atti compiuti all'estero, ai fini della loro utilizzazione nei procedimenti penali dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale.

Nadia Ginetti